



LR 24/1996, art. 8. – Sospensione della caccia per l'annata venatoria 2024-2025 su tutto il territorio regionale per la specie Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*).

L'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche

Vista la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, che abroga e sostituisce integralmente la Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici presenti allo stato naturale in tutta l'Unione europea e dei relativi habitat;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche e integrazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che recepisce e attua la Direttiva 79/409/CEE;

Visto il Piano nazionale di gestione della Tortora selvatica approvato dalla Conferenza Stato-Regioni con atto n. 23 di data 2 marzo 2022;

Visto l'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), che prevede tra le funzioni della Regione, quella di vietare o limitare la caccia, anche per periodi ed ambiti definiti, a determinate specie di fauna selvatica per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie;

Visto l'articolo 4, commi 1, lettera f) e comma 3, della legge regionale 6/2008, che prevede che la struttura operativa regionale, individuata per lo svolgimento delle funzioni tecnico-scientifiche, fornisca il supporto conoscitivo per la sospensione o limitazione o ampliamento del periodo venatorio a determinate specie;

Visto l'articolo 8, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), che prevede, per ragioni connesse alla consistenza delle singole specie di fauna selvatica, ovvero quando ricorrano eccezionali e speciali circostanze, che il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, sentiti il Comitato faunistico-venatorio regionale e l'Istituto faunistico regionale, possa disporre con proprio decreto la sospensione dell'esercizio della caccia ovvero porre ulteriori limitazioni ai periodi di caccia, al numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria, nonché il divieto di caccia ad una o più specie di fauna selvatica su tutto o parte del territorio regionale;

Visti il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche, nonché il decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi 1 settembre 2008, n. 2419/DR, che

hanno previsto in capo all'Ufficio studi faunistici del Servizio tutela ambienti naturali e fauna rinominato Servizio caccia e risorse ittiche con deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612, le funzioni già svolte dall'Istituto faunistico regionale;

Visto il decreto del Direttore centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme 17 marzo 2014, n. 702, con il quale è stato disposto il trasferimento della struttura stabile Ufficio studi faunistici al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università;

Vista da ultima la deliberazione della Giunta regionale 24 agosto 2018, n. 1568, con la quale le competenze dell'Ufficio studi faunistici sono state attribuite alla Struttura stabile Osservatorio biodiversità del Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;

Visto l'articolo 40, comma 6, della legge regionale 6/2008, con il quale si precisa che tutti i riferimenti al Comitato di cui all'articolo 22, della legge regionale 30/1999 si intendono riferiti al Comitato nominato ai sensi dell'articolo 6;

Visto il Piano faunistico regionale nell'allegato n. 1/5 "Indirizzi gestionali" approvato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 0140/Pres.;

Visto altresì il capitolo 6.11.3. "Tortora selvatica *Streptopelia turtur*" e successivi del Piano faunistico regionale;

Vista la nota protocollo n. SCRI/12.5/406092 di data 27 giugno 2024, del Servizio caccia e risorse ittiche, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, con la quale è stato chiesto il previsto parere alla Struttura stabile osservatorio biodiversità, del Servizio biodiversità;

Visto il parere tecnico protocollo n. SBIO/12.5/445398 di data 17 luglio 2024, della Struttura stabile osservatorio biodiversità, del Servizio biodiversità, con il quale si condivide la proposta ministeriale di sospensione del prelievo venatorio della tortora selvatica;

Sentito il Comitato faunistico regionale, nella seduta di data 15 luglio 2024, il quale, all'unanimità dei presenti, si è espresso favorevolmente alla sospensione dell'attività venatoria della specie Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*) proposta dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

Ritenuto di disporre per l'annata venatoria 2024-2025 e, ai sensi dell'articolo 8, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, la sospensione dell'attività venatoria della specie Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*) su tutto il territorio regionale;

Visto il DPR n. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. con il quale è stato approvato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali";

Visto il decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2023, n. 085/Pres., con il quale viene preposto l'Assessore Stefano Zannier alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche con l'assunzione della denominazione di Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche,

Decreta

Per quanto sopra esposto:

- 1.** Di disporre, ai sensi dell'articolo 8, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, per l'annata venatoria 2024-2025, la sospensione della caccia alla specie Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*) su tutto il territorio regionale.
- 2.** Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- 3.** Il Servizio caccia e risorse ittiche provvede, a dare immediata comunicazione del presente decreto agli Enti preposti alla vigilanza e, tramite i Distretti venatori, alle Riserve di caccia e alle Aziende faunistico-venatorie.

Stefano Zannier
(firma digitale: art. 21 d.lgs. 82/2005)